

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DAL CANTON Maria Pia, BARRA e ATTAGUILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1973

Riconoscimento della qualifica di optometrista

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'« optometria », costituisce un settore moderno del problema, più generale, del « potenziamento della vista », che indubbiamente ha una importanza rilevante sotto l'aspetto sociale.

Quando il tenore di vita migliora, specialmente se in conseguenza dell'industrializzazione, mentre da una parte all'organo della vista vengono richieste prestazioni sempre più qualificate e numerose (e quindi il suo funzionamento influisce in maniera sempre più determinante sul rendimento dei lavoratori di tutti gli ambienti e di tutti i livelli), dall'altro l'apparato visivo viene sottoposto ad uno sforzo più duro, esposto a pericoli crescenti e va soggetto a incidenti sempre più frequenti e sempre più gravi, come dimostrano le statistiche in proposito.

In Italia, oggi, la difesa e il potenziamento della vista sono affidate ai medici oculisti, per la parte fisio-patologica, terapeutica e chirurgica, con tutta l'organizzazione ambulatoriale, clinica e ospedaliera; agli ottici, per la parte tecnica, con tutta l'organizzazione industriale e commerciale.

I medici oculisti, come è ben noto sono medici e chirurghi, specializzati presso le

cliniche oculistiche universitarie; gli ottici dovrebbero essere degli artigiani ausiliari delle professioni sanitarie, preparati in apposite scuole di tipo professionale.

Agli oculisti è riservata ogni operazione di « cura » e di « intervento chirurgico » per le affezioni oculari; all'ottico è riservata ogni operazione relativa all'apprestamento e alla confezione degli occhiali su ricetta dell'oculista. Nei casi più semplici (presbiopia e miopia semplice) l'ottico è autorizzato a eseguire la misura della vista del cliente e a fornirgli gli occhiali senza obbligo di ricetta da parte dell'oculista. In altri termini la « misura della vista » o *optometria*, che costituisce un qualche cosa di intermedio fra l'attività dell'oculista e quella dell'ottico, è stata divisa fra l'uno e l'altro con una linea di demarcazione assai incerta e mal giustificata.

Questa soluzione che rappresentò il miglior compromesso possibile nel 1928, ha perso progressivamente valore col passar degli anni, e si deve considerare assolutamente inadeguata per il momento attuale e, a maggior ragione, per il futuro.

Il fatto che l'Italia abbia aumentato notevolmente il suo reddito annuo *pro capite* e di conseguenza abbia elevato pure notevolmen-

te il tenore di vita ha tolto valore al criterio di potenziare la vista col metodo più economico. Nei paesi più sviluppati industrialmente come Stati Uniti d'America e Inghilterra si è compreso, da quasi un secolo, che se correggere alla buona la vista di una persona è un'operazione utile, è molto più utile correggerla nel modo migliore e quindi è apparsa chiara l'opportunità che lo studio (e la misura) dei difetti visivi debba esser fatto con particolare competenza. Per tale motivo a differenza di quanto accade da noi, al potenziamento dell'organo visivo sono impegnate tre categorie di persone:

- a) gli oculisti;
- b) gli optometristi;
- c) gli ottici.

Ciò se comporta un maggior costo del servizio, offre però prestazioni generalmente molto migliori di quelle che si ottengono solo con l'impiego delle due categorie: degli oculisti e degli ottici.

L'*optometria* non può essere praticata col pieno successo (e senza rischi di danni al paziente) dagli ottici con preparazione prevalentemente tecnica; d'altra parte siccome per la migliore prescrizione degli occhiali occorre utilizzare tutte le risorse della tecnica ottica più aggiornata, e in questo campo la competenza dell'oculista generico è quasi nulla, perchè nel corso degli studi non ricevono alcun insegnamento in proposito, non sempre le ricette stilate da oculisti, anche di grande valore, rappresentano quella perfezione che oggi è richiesta.

La persona che desidera migliorare le prestazioni del suo organo visivo, si rivolge all'optometrista: se l'esame eseguito da questi rivela sintomi di malattie, la persona stessa viene inviata all'oculista; se gli occhi risultano immuni da malattie, l'optometrista compila la ricetta degli occhiali ed allora interviene l'ottico.

Il problema dell'optometria in Italia è sorto da pochi anni. La disciplina legale dell'attività dell'ottico è ancora quella del 1927-28: l'optometria non vi è minimamente considerata; ma le disposizioni vigenti ne vietano severamente l'esercizio a chi non è « medi-

co ». D'altra parte, in ossequio alla disciplina stessa, le scuole appositamente istituite per la formazione degli ottici dovevano limitare la preparazione degli allievi, in modo che non potessero, neppure abusivamente, esorbitare dai limiti legali. Al tempo stesso le organizzazioni degli oculisti insistevano perchè l'optometria fosse loro riservata totalmente, in modo che nessun ottico potesse fornire gli occhiali senza prescrizione medica, neppure semplicemente per leggere il giornale.

Tuttavia il solo fatto che la legislazione del 1927-28 richiedesse per esercitare l'attività di ottico il conseguimento di una « licenza di abilitazione » e quindi la frequenza di una scuola specializzata ha portato un miglioramento notevole nella categoria e in un'aliquota non trascurabile di ottici ha svegliato il desiderio di allargare la propria sfera di azione. Ciò ha sollevato il problema dell'optometria. Inoltre il numero degli oculisti risulta insufficiente, senza nessuna previsione di aumento a breve scadenza, ma anzi con la previsione di una carenza sempre maggiore; al tempo stesso la formazione degli oculisti è costretta a trascurare in certo senso la parte tecnica perchè l'attenzione degli specializzandi in oculistica è captata completamente dallo studio caratteristico, e cioè dalla fisio-patologia, terapia, chirurgia, eccetera.

Si è arrivati al punto che in qualche ambulatorio un solo oculista deve eseguire la misura della vista ad oltre cento pazienti all'ora (mentre in certi casi non sono sufficienti due ore per esaminare a fondo gli occhi di un solo paziente); e per essere ammessi a questa parvenza di misura, il paziente si deve prenotare anche con più di un mese di anticipo. La situazione è divenuta così tesa, che non pochi ottici d'avanguardia, non tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, già praticano l'optometria, con grande sollievo dei pazienti; e da parte di numerosi ambienti di oculisti si considera con grande favore la possibilità di essere validamente coadiuvati da ottici già portatisi al livello di optometristi.

Questo processo spontaneo, fortunatamente tollerato, ha dimostrato che la formazione

degli optometristi in Italia è ormai una necessità. Anche il MEC ha riconosciuto che l'attività dell'optometrista è *parasanitaria*, come quella dell'ottico, per cui la legislazione che ne disciplina la formazione professionale e la libertà di movimento sul territorio comunitario deve essere la stessa per tutti i Paesi aderenti.

Concludendo, si deve riconoscere che il problema dell'optometria in Italia non può essere più a lungo ignorato, sia per ragioni sanitarie, sia per ragioni economico-sociali, sia per ragioni comunitarie. Occorre portarlo alla soluzione con urgenza, perchè il giungere in ritardo rispetto a ciò che viene fatto negli altri Paesi del MEC può avere gravi ripercussioni anche a carico dell'industria italiana dell'ottica oftalmica.

Occorre che la nuova attività professionale di optometrista anzitutto sia legalmente riconosciuta, in modo da evitare che nei riguardi di chi la esercita si possa applicare il regolamento del 1928, sulla disciplina legale delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; regolamento che, come si è detto sopra, sostanzialmente vieta l'esercizio dell'optometria da parte di chi non è « medico ».

In altri termini, è necessario che venga definita legalmente la professione parasanitaria di optometrista, ne vengano definiti i compiti, i diritti e i doveri, l'*iter* per la formazione professionale e le modalità di esercizio.

Questo riconoscimento avrebbe lo scopo di permettere l'esercizio dell'optometria a

numerosi elementi, che già si sono preparati seriamente e che potrebbero perfezionare la loro competenza con l'esperienza di tutti i giorni, se fosse loro permesso di esercitarla e quello di incoraggiare molti ottici, che atti a questo studio, se ne astengono, perchè non ritengono giustificato affrontare tanto lavoro e tanta spesa, per conseguire una competenza, che non è riconosciuta e che, forse, non potrà essere valorizzata. Il giorno in cui il titolo venisse riconosciuto, l'affluenza ai centri di studio dell'optometria verrebbe moltiplicata e quindi si potrebbe contare su di un certo numero di optometristi.

Il riconoscimento del titolo di optometrista e la disciplina circa il *curriculum* degli studi necessario per conseguirlo avrebbe un altro effetto molto salutare: la difesa dalle mistificazioni da parte di gruppi interessati.

Nell'interesse della sanità pubblica ed anche della serietà e della efficienza dell'organizzazione sanitaria nascente, il titolo di optometrista non solo deve essere condizionato ad una preparazione culturale adeguata, ma anche difeso con sanzioni severe e inflessibili nei riguardi di coloro che si fregiano indebitamente del titolo stesso, e che non esitano ad esercitare l'optometria senza alcuna garanzia per coloro che si affidano ai loro esami.

Per tutti questi motivi si spera che gli onorevoli senatori vogliano prendere in benevola considerazione il presente disegno di legge e sollecitamente approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Si chiama optometrista la persona preparata e capace a misurare la vista di qualunque soggetto di ogni età.

Esso è autorizzato a:

a) rilasciare prescrizioni di lenti e di occhiali, in tutti i casi in cui risultino utili e necessari;

b) praticare l'ortottica e la pleottica.

Art. 2.

Conseguono la qualifica di optometrista coloro che sostengono con esito positivo gli esami finali dopo aver frequentato un corso di studi di almeno tre anni presso un istituto superiore di optometria di livello universitario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e della sanità.

Per accedere all'istituto di cui al comma precedente è necessario un titolo di studio valido per l'ammissione alle Università.

Art. 3.

Le materie di insegnamento, quelle su cui verte l'esame finale, i limiti e le modalità di esercizio dell'attività di optometrista saranno determinati nel regolamento emanato su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 4.

Colui che, senza essere medico specialista in oculistica o dotato della qualifica di optometrista, di cui all'articolo 2, esercita l'optometria oltre i limiti previsti dall'articolo 12 del Regolamento per la disciplina delle

arti ausiliarie delle professioni sanitarie approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è punito con la multa da lire 500 mila a lire 1 milione, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Colui che all'entrata in vigore della presente legge è munito di licenza di abilitazione all'esercizio dell'attività di ottico, ai sensi dell'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed ha esercitato effettivamente tale attività per almeno due anni, può essere ammesso, dopo aver superato l'esame di ammissione, a seguire i corsi di preparazione specializzata e di addestramento pratico presso un istituto superiore di optometria indipendentemente dagli studi seguiti in precedenza. Le norme di tale esame saranno stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 3.

Tale possibilità cessa quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.